



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 5.11.2010
COM(2010) 637 definitivo

2010/0319 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. XX/2010 DEL CONSIGLIO

del XX dicembre 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan

RELAZIONE

1. **Contesto della proposta**

• **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese ("RPC"), della Repubblica di Corea ("Corea") e di Taiwan.

• **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità delle disposizioni procedurali e sostanziali del regolamento di base.

• **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Il regolamento (CE) n. 478/2010 del Consiglio (GU L 135 del 2.6.2010, pag. 3) ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e classificati al codice NC 5402 20 00.

• **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. **Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto**

• **Consultazione delle parti interessate**

Le parti interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante l'inchiesta, conformemente alle disposizioni del regolamento di base.

• **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

• **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che vanno valutate.

3. **Elementi giuridici della proposta**

• **Sintesi delle misure proposte**

L'8 settembre 2009 la Commissione ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della RPC, della Corea e di Taiwan. Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata dal Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche - CIRFS ("il denunciante"), per conto dei produttori di filati di poliestere ad alta tenacità che rappresentano una percentuale rilevante, in questo caso più del 60%, della produzione complessiva di filati di poliestere ad alta tenacità dell'Unione.

Con il regolamento (UE) n. 478/2010 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni dalla RPC. Sulle importazioni dalla Corea e da Taiwan non sono stati istituiti dazi antidumping, perché per queste importazioni la media ponderata dei margini di dumping a livello nazionale è risultata minima.

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sulle conclusioni definitive riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, che hanno confermato le conclusioni provvisorie relative alle importazioni dalla RPC e il livello minimo dei margini di dumping delle importazioni dalla Corea e da Taiwan. Sono stati inoltre esaminati altri due produttori esportatori della RPC, che avevano chiesto un esame individuale ed hanno ottenuto un margine di dumping individuale. Sulla base delle osservazioni presentate delle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, sono stati riveduti anche i margini di dumping.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento, al fine di istituire misure definitive sulle importazioni dalla RPC e di concludere il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Corea e di Taiwan.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito esposti.

Il regolamento di base non prevede altre opzioni.

4. **Incidenza sul bilancio**

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. XX/2010 DEL CONSIGLIO

del XX dicembre 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione"), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (UE) n. 478/2010² ("regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese ("RPC"). Non sono state istituite misure provvisorie sulle importazioni di filati ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea ("Corea") e di Taiwan.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 27 luglio 2009 dal Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche - CIRFS ("il denunciante") per conto di produttori di filati di poliestere ad alta tenacità che rappresentano una percentuale rilevante, in questo caso più del 60%, della produzione complessiva di filati di poliestere ad alta tenacità dell'Unione.
- (3) Come indicato nel considerando 15 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'esame delle tendenze per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il gennaio 2005 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo considerato").

1.2. Fase successiva della procedura

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 135 del 2.6.2010, pag. 3.

- (4) Dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui è stato deciso di istituire le misure antidumping provvisorie ("divulgazione delle conclusioni provvisorie"), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza.
- (5) Per quanto riguarda gli aspetti relativi all'interesse dell'Unione, sono state svolte ulteriori visite di controllo presso le seguenti società:

Utilizzatori dell'Unione

- - Continental AG,
 - - Oppermann Automotive Webbing GmbH,
 - - Katradis Marine Ropes Industry S.A.,
 - - Mehler Technologies GmbH,
 - - E. Oppermann GmbH,
 - - Oppermann Industrial Webbing s.r.o.,
 - - Contitech Transportbandsysteme GmbH
- (6) Una parte interessata ha chiesto un'audizione e l'intervento del consigliere-auditore. Questa richiesta è stata fatta dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie. L'audizione in presenza del consigliere-auditore è stata concessa.
- (7) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originarie della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori ("divulgazione delle conclusioni definitive"). È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni relative alla comunicazione.

2. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

- (8) Il prodotto in esame è costituito da filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dal filo da cucito), non in vendita al dettaglio, inclusi i monofilamenti inferiori a 67 decitex originari della RPC, della Corea e di Taiwan ("prodotto in esame"), attualmente classificati al codice NC 5402 20 00.
- (9) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una delle parti interessate ha affermato che la Commissione non aveva preso in considerazione le differenze tra i filati utilizzati nella produzione di pneumatici, i cosiddetti filati ad alto modulo e bassa retrazione (High Modulus Low Shrinkage HMLS), e gli altri tipi di filati, visto che questo tipo di filati richiede esami tecnici lunghi e costosi prima di essere autorizzato per le specifiche HMLS imposte dagli acquirenti. Inoltre, la stessa parte ha sostenuto che non era chiaro su quali fattori si fosse basata la determinazione provvisoria dell'esistenza di un unico prodotto. Un'altra parte ha sostenuto che i filati HMLS e gli altri tipi di filati hanno strutture di costi diverse.
- (10) In risposta a queste affermazioni va notato in primo luogo che il prodotto in esame è utilizzato in una serie di diverse applicazioni, come il rafforzamento di pneumatici,

tessuti larghi, cinture di sicurezza, airbag, corde, reti e varie applicazioni industriali. Vi sono quindi numerose applicazioni diverse e di conseguenza esistono molti tipi e specifiche diverse.

- (11) Per stabilire se i filati HMLS e gli altri tipi di filati costituiscono un unico prodotto, i principali criteri utilizzati sono stati le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali. Infatti, come spiegato nel considerando 19 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha dimostrato che anche se i filati HMLS hanno alcune caratteristiche distinte rispetto agli altri filati ad alta tenacità (p. es. modulo, retrazione, resistenza alla trazione e alla fatica) i diversi tipi di prodotti in esame condividono tutti le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali. Essi sono quindi considerati come un unico prodotto.
- (12) Per quanto riguarda le supposte differenze di struttura dei costi, va notato che esse non costituiscono di per sé un criterio decisivo per determinare se i filati HMLS siano un prodotto distinto dagli altri tipi di filati ad alta tenacità. Le differenze a livello dei costi, dei prezzi e del processo di produzione non giustificano di per sé che un determinato tipo di prodotto come i filati HMLS debba essere considerato un prodotto diverso, se esso presenta le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali degli altri tipi di prodotti.
- (13) Non è stata quindi considerata giustificata l'esclusione dei filati HMLS dall'ambito dell'inchiesta e di conseguenza gli argomenti avanzati a tale riguardo hanno dovuto essere respinti.
- (14) In assenza di ulteriori osservazioni sul prodotto in esame e sul prodotto simile, si confermano i considerando da 16 a 20 del regolamento provvisorio.

3. DUMPING

3.1. Taiwan

3.1.1. Valore normale

- (15) Un produttore esportatore di Taiwan ha dimostrato che il prezzo delle principali materie prime (acido tereftalico puro PTA e glicole monoetilenico MEG) acquistate per produrre filati di poliestere ad alta tenacità ha subito fluttuazioni nel corso del PI. In particolare, è emerso che i prezzi di acquisto sono calati fortemente, soprattutto nel quarto trimestre del 2008. Egli ha chiesto quindi che ciò venisse preso in considerazione nella determinazione dei suoi valori normali, al fine di garantire un confronto equo con i prezzi all'esportazione.
- (16) Le conclusioni riportate sotto nel considerando 18 sono il risultato di un'analisi molto dettagliata dei dati forniti dall'esportatore e verificati durante la visita di controllo. Si è quindi ritenuto che in questo caso fosse giustificato determinare i valori normali per certi periodi del PI, per tenere conto delle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime.
- (17) Non sono state presentate altre osservazioni sul metodo descritto nei considerando 86 e 87 del regolamento provvisorio. Pertanto, si conferma il metodo utilizzato per stabilire il valore normale per i produttori esportatori di Taiwan.

3.1.2. Prezzo all'esportazione

- (18) Dall'inchiesta è emerso che il produttore di Taiwan menzionato sopra nel considerando 15 ha venduto volumi maggiori del prodotto in esame sul mercato dell'Unione nella prima metà del PI, quando i prezzi delle materie prime erano più bassi. Questa conclusione va vista anche alla luce di quanto esposto sopra nel considerando 16.

(19) In assenza di osservazioni sul prezzo all'esportazione, si conferma il considerando 88 del regolamento provvisorio.

3.1.3. Confronto

(20) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati stabiliti come spiegato sopra. Il valore normale stabilito in tal modo per il produttore suddetto e il suo prezzo all'esportazione sono stati confrontati in periodi che erano più vicini possibile per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(21) Non sono state presentate altre osservazioni sul confronto del valore normale e del prezzo all'esportazione dei produttori esportatori di Taiwan. Pertanto, si confermano le conclusioni riportate nel considerando 89 del regolamento provvisorio.

3.1.4. Margini di dumping

(22) Si ricorda che nel considerando 92 del regolamento provvisorio è stato concluso che il margine di dumping nazionale per Taiwan era minimo. Il margine di dumping definitivo stabilito per il produttore di Taiwan menzionato sopra nel considerando 15 è ora inferiore alla soglia minima. Si conferma pertanto che il margine di dumping definitivo nazionale per Taiwan è minimo.

3.2. **Repubblica popolare cinese**

3.2.1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(23) I produttori esportatori della RPC che si sono manifestati sono 11. Queste società rappresentavano il 100% del totale delle esportazioni del prodotto in esame verso il mercato dell'UE durante il PI. Allo scopo di stabilire il dumping per la RPC è stato selezionato un campione di tre produttori esportatori o gruppi di società collegate, in base al volume maggiore di esportazioni. I tre produttori esportatori inclusi nel campione hanno chiesto il TEM, ma solo uno di loro è risultato idoneo.

(24) Dopo la divulgazione delle conclusioni concernenti il TEM, i due produttori esportatori a cui non è stato concesso il TEM hanno presentato le osservazioni riassunte qui di seguito.

(25) Il primo produttore esportatore ha presentato osservazioni su una clausola restrittiva delle sue attività commerciali, sui problemi incontrati nella contabilità e sul pagamento di determinate attività, come i diritti di utilizzo del terreno.

(26) Quest'esportatore ha ammesso l'esistenza di una clausola restrittiva nel suo statuto societario. Egli ha sostenuto, senza dimostrarlo, che la clausola aveva cessato di produrre effetti giuridici sulla sua attività. Anche per quanto riguarda i problemi di contabilità, la società ha ammesso l'esistenza di discrepanze tra i documenti contabili e i rendiconti finanziari certificati, ma ha sostenuto che si tratta di discrepanze minime, spiegate durante l'inchiesta. È opportuno sottolineare che i problemi rilevati nella contabilità di questa società, che hanno condotto al rifiuto del TEM, non erano minimi bensì sostanziali, in particolare per quanto concerne la registrazione di determinate attività e le discrepanze constatate tra i libri contabili e i documenti presentati durante la visita sul posto.

(27) Il secondo produttore esportatore ha commentato in particolare le conclusioni riguardanti il conferimento di capitale, una clausola restrittiva delle sue attività commerciali e l'acquisizione dei diritti di utilizzo del terreno.

- (28) Per quanto riguarda il conferimento di capitale, l'esportatore ha ripetuto gli stessi argomenti addotti nella fase provvisoria, vale a dire che il capitale era stato conferito debitamente. Egli ha sostenuto che il know-how tecnico era costituito da una speciale categoria di conoscenze che non doveva essere brevettata o registrata e perciò il conferimento di capitale era stato fatto in modo corretto, anche se in natura. Per quanto riguarda le altre questioni, egli ha ripetuto che la clausola restrittiva non è obbligatoria per la società e che gli obblighi di investimento legate all'acquisto del terreno non sono distorsioni, ma sono legati alla politica di sviluppo dei terreni delle autorità.
- (29) Questi argomenti, tuttavia, erano già stati presentati e respinti nella fase provvisoria. Anche se gli obblighi di investimento sono legati alla politica di sviluppo dei terreni delle autorità, non sono considerati compatibili con il TEM. Non è stato presentato nessun nuovo elemento di prova che potesse modificare le conclusioni provvisorie riflesse nella valutazione del TEM nei considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio.
- (30) In base a ciò, si confermano le conclusioni provvisorie riportate nei considerando 46 e 52 del regolamento provvisorio.

3.2.2. Esame individuale

- (31) Come menzionato nel considerando 28 del regolamento provvisorio, due produttori esportatori non inclusi nel campione hanno chiesto che venga stabilito un margine di dumping individuale, in conformità all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Le richieste di esame individuale hanno tuttavia potuto essere esaminate solo dopo l'istituzione delle misure provvisorie.
- (32) Queste società hanno compilato e rispedito il modulo di richiesta del TEM entro il termine stabilito. Dopo l'adozione delle misure provvisorie, la Commissione ha raccolto e verificato le informazioni fornite nei moduli di richiesta e tutte le altre informazioni ritenute necessarie negli stabilimenti delle società in questione:
- Oriental Industries Co., Ltd.
 - Hangzhou Huachun Chemical Fibers Co., Ltd.
- (33) A titolo di riferimento sono riportati di seguito, in sintesi, i criteri per beneficiare del TEM:
1. le decisioni di politica commerciale e di costi vengono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali; i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato;
 2. le società dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, che sono d'applicazione in ogni caso, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (International Accounting Standards IAS);
 3. non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;
 4. le leggi in materia di fallimento e proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;
 5. le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.
- (34) Nei documenti di registrazione esiste, per entrambe le società, una clausola restrittiva concernente la ripartizione delle vendite tra il mercato interno e quello di esportazione.

Per uno degli esportatori è stata constatata una serie di incoerenze e mancanze nel sistema di contabilità, che ha portato alla conclusione che i conti non fossero chiari, preparati e sottoposti a revisione secondo le norme contabili internazionali. Infine, sono state riscontrate alcune distorsioni derivanti dal sistema a economia non di mercato, in particolare per quanto riguarda l'acquisto dei diritti di utilizzo del terreno della società.

- (35) In base a ciò si conclude che nessuna delle due società ha dimostrato di rispondere a tutti i criteri indicati nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e quindi non è stato loro concesso il TEM.

3.2.3. Trattamento individuale (TI)

- (36) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, un dazio a livello nazionale è stabilito, se del caso, per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, tranne nei casi in cui le società siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri per ottenere il TEM indicati nell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento.

- (37) I due produttori esportatori che hanno chiesto il trattamento individuale non rispondevano ai criteri per ottenere il TEM, ma hanno chiesto il TI nel caso in cui non fosse loro concesso il TEM.

- (38) A titolo di riferimento si riportano di seguito, in sintesi, i criteri per beneficiare del TI:

1. nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

2. i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;

3. la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave devono essere in minoranza oppure deve essere dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;

4. le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato;

5. l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione delle misure qualora si concedano aliquote dei dazi diverse ai singoli esportatori.

- (39) In base alle informazioni disponibili, è stato stabilito che questi due produttori esportatori della RPC non inclusi nel campione, che hanno chiesto l'esame individuale, presentano tutti i suddetti requisiti per ottenere il TI indicati nell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

3.2.4. Paese di riferimento

- (40) Come spiegato nei considerando 57-62 del regolamento provvisorio, gli USA non sono stati ritenuti un paese di riferimento appropriato per la determinazione del valore normale per la RPC. Al loro posto è stato scelto Taiwan come paese di riferimento appropriato per stabilire il valore normale per la RPC, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

- (41) Dopo l'adozione delle misure provvisorie alcune parti hanno proposto di utilizzare la Corea come paese di riferimento, sostenendo che questo paese fosse più appropriato di Taiwan, dato che i produttori esportatori coreani utilizzano anche la recente tecnologia di produzione a fase unica e dispongono di un elevato volume di prodotti finali

comparabili alla RPC, il mercato interno della Corea è grande e comparabile a quello della RPC e nessuna società coreana è risultata praticare il dumping.

- (42) Nella selezione del paese di riferimento sono stati applicati i seguenti criteri: la comparabilità del volume di produzione dei prodotti finali nel paese non retto da un'economia di mercato e nel potenziale paese di riferimento, la rappresentatività delle vendite (transazioni) sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rispetto alle esportazioni del prodotto in esame originario del paese non retto da un'economia di mercato, il livello di concorrenza sul mercato interno del paese di riferimento, la comparabilità dell'accesso alle materie prime e all'energia, la disponibilità degli esportatori del potenziale paese di riferimento a collaborare all'inchiesta.
- (43) Un'altra analisi, svolta dopo l'adozione delle misure provvisorie, è stata effettuata in base a tutte le informazioni disponibili per esaminare i criteri pertinenti. Da quest'analisi è emerso che esistono effettivamente somiglianze tra la Corea e Taiwan per quanto riguarda alcuni criteri. Taiwan è tuttavia risultata, tutto sommato, il paese di riferimento più adatto.
- (44) L'analisi ha dimostrato che la Corea e Taiwan hanno, per il volume di prodotti finali fabbricati, un alto grado di comparabilità con la RPC e l'elevato volume di prodotti venduti sul mercato interno in entrambi i paesi può essere confrontato alle esportazioni dalla RPC. Secondo questo criterio, il grado di comparabilità del volume è leggermente più elevato per la Corea, che ha un volume di produzione maggiore rispetto a Taiwan.
- (45) L'importanza di questo criterio non va tuttavia sopravvalutata in rapporto ad altri criteri come la rappresentatività delle transazioni di vendita sul mercato interno rispetto alle esportazioni, l'accesso alla materia prima e il livello di concorrenza nel paese di riferimento.
- (46) È stato constatato che la Corea e Taiwan hanno entrambe un elevato numero di vendite rappresentative sul mercato interno, per le quali non è stato costruito il valore normale, rispetto alle esportazioni dalla RPC. Tuttavia, le transazioni effettuate dagli esportatori di Taiwan sono risultate generalmente più rappresentative di quelle degli esportatori della Corea. Se la Corea fosse stata scelta come paese di riferimento, si sarebbe dovuto costruire il valore normale per un volume superiore e più tipi del prodotto in esame.
- (47) Per quanto riguarda il grado di concorrenza, una delle parti ha sostenuto che un produttore esportatore di Taiwan deteneva una posizione dominante sul suo mercato interno e che anche questo dovesse precludere l'utilizzo di Taiwan come paese di riferimento.
- (48) Un numero elevato di produttori può indicare l'esistenza di concorrenza nel paese. Ma va verificato se i produttori del paese di riferimento sono soggetti o meno a una concorrenza che permette di realizzare un profitto sufficiente, ma non eccessivo.
- (49) È stato constatato che in Corea esistono quattro produttori nazionali e che le importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità sono complementari al mercato interno. A Taiwan vi sono invece due produttori e il mercato interno è rifornito anche da fonti esterne. Nonostante ciò, dall'inchiesta è emerso che anche se in Corea i costi erano inferiori, il livello dei prezzi del mercato interno non era inferiore a quello di Taiwan. Gli utili realizzati in media sul mercato coreano ammontavano al 18% e i produttori coreani di filati di poliestere ad alta tenacità hanno realizzato utili superiori al 20% del fatturato per il prodotto in esame. Si tratta di utili molto superiori a quelli di Taiwan, compresi tra il 5% e 9%.

- (50) Si ritiene pertanto che a Taiwan esista un alto grado di concorrenza e che i profitti non siano eccessivi.
- (51) Per quanto riguarda l'accesso alle materie prime, la Corea è di gran lunga il maggiore produttore ed esportatore mondiale di PTA, dopo la Thailandia. Questo vantaggio concorrenziale dei produttori coreani può spiegare, in certa misura, perché il prezzo delle materie prime in Corea sia, in media, più basso che a Taiwan e nella RPC. Dall'inchiesta è emerso che la maggior parte delle società coreane controllate acquistavano le materie prime da società collegate o erano in grado di produrle esse stesse. A Taiwan invece nessuna delle società controllate produceva le proprie materie prime e tutte si rifornivano principalmente da società collegate e non collegate, come avviene nella RPC.
- (52) Le informazioni disponibili e il fatto che i produttori esportatori di Taiwan abbiano produttori collegati di filati di poliestere ad alta tenacità nella RPC fanno supporre che all'interno dei gruppi si utilizzano le stesse fonti di rifornimento di materie prime per realizzare economie di scala ed ottenere prezzi migliori. Le condizioni di accesso alle materie prime nella RPC sono state quindi considerate molto simili a quelle di Taiwan.
- (53) In base a ciò, si ritiene che la scelta di Taiwan non sia irragionevole e in questo caso più appropriata. Taiwan è stata perciò scelta come paese di riferimento.

3.2.5. Valore normale

3.2.5.1 .Produttore esportatore incluso nel campione che ha ottenuto il TEM

- (54) In assenza di osservazioni sui valori normali stabiliti per la società che ha ottenuto il TEM, si confermano i considerando 64 e 65 del regolamento provvisorio.

3.2.5.2. Produttori esportatori che non hanno ottenuto il TEM

- (55) Come spiegato sopra al considerando 15, uno degli esportatori di Taiwan ha dimostrato che il prezzo di acquisto della principale materia prima utilizzata per la produzione di filati di poliestere ad alta tenacità ha subito fluttuazioni nel corso del PI ed ha chiesto che di questo sia tenuto conto nella determinazione del valore normale. Questa richiesta è stata considerata fondata e i valori normali stabiliti per Taiwan, che in questo caso è il paese di riferimento, sono stati riveduti di conseguenza.

3.2.6. Prezzo all'esportazione

- (56) Come spiegato nel considerando 68 del regolamento provvisorio, tutte le vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato dell'Unione dai produttori esportatori inclusi nel campione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti dell'Unione. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Anche le vendite all'esportazione delle società esaminate individualmente sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti e quindi il metodo descritto nel considerando 68 del regolamento provvisorio è stato utilizzato anche per queste società al fine di stabilire il loro prezzo all'esportazione.
- (57) In assenza di osservazioni sul prezzo all'esportazione, si conferma il considerando 68 del regolamento provvisorio.

3.2.7. Confronto

- (58) I valori normali modificati stabiliti per il paese di riferimento sono stati confrontati con il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori della RPC che hanno

collaborato. Come indicato sotto al considerando 63, ciò ha portato a una riduzione dei margini di dumping definitivi per i tre produttori esportatori della RPC inclusi nel campione.

- (59) Occorre notare che l'adeguamento dell'imposizione indiretta, di cui al considerando 69 del regolamento provvisorio, rappresenta la differenza tra l'IVA dovuta sulle vendite nel mercato interno e quella dovuta sulle vendite all'esportazione, tenuto debito conto del tasso di rimborso dell'IVA sulle vendite all'esportazione. I produttori esportatori che hanno collaborato hanno contestato il modo in cui è stato calcolato l'adeguamento e hanno affermato che il regime IVA applicabile a specifiche operazioni di trasformazione e di vendita deve essere preso in considerazione nella valutazione degli importi dell'IVA non rimborsati.
- (60) Per quanto riguarda questa argomentazione, va notato che l'adeguamento si è basato sulle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, il quale stabilisce che il valore normale è adeguato di un importo corrispondente agli oneri all'importazione o alle imposte indirette, una categoria che comprende l'IVA. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (61) In assenza di altre osservazioni sul confronto, che possano modificare le conclusioni provvisorie, si conferma il considerando 69 del regolamento provvisorio.

3.2.8. Margini di dumping

- (62) I valori normali medi riveduti stabiliti per Taiwan (paese di riferimento) e il confronto con il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori cinesi hanno portato a una riduzione dei margini di dumping definitivi.
- (63) I margini di dumping definitivi per i produttori esportatori cinesi sono i seguenti:
- 5,1% per Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd,
 - 0% per Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd
 - 5,5% per Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd,
 - 5,3% per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.
- (64) Per le società che hanno chiesto un esame individuale, i margini di dumping definitivi sono i seguenti:
- - 9,8% per Oriental Industries (Suzhou) Ltd.
 - 0% per Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd.

3.3. Repubblica di Corea

3.3.1. Valore normale

- (65) In assenza di altre osservazioni sul valore normale, di cui al considerando 75 e 76 del regolamento provvisorio, queste conclusioni sono confermate.

3.3.2. Prezzo all'esportazione

- (66) In assenza di osservazioni sul prezzo all'esportazione, si confermano i considerando 77 e 78 del regolamento provvisorio.

3.3.3. Confronto

- (67) In assenza di altre osservazioni sul confronto, che possano modificare le conclusioni provvisorie, si confermano i considerando da 79 a 81 del regolamento provvisorio.

3.3.4. Margini di dumping

(68) In assenza di altre osservazioni sui margini di dumping, che possano modificare le conclusioni provvisorie riguardo alla Corea, si confermano i considerando da 82 a 85 del regolamento provvisorio.

4. **PREGIUDIZIO**

4.1. **Produzione dell'Unione**

(69) In assenza di osservazioni sulla produzione dell'Unione, si confermano i considerando da 94 a 96 del regolamento provvisorio.

4.2. **Definizione dell'industria dell'Unione**

(70) In assenza di osservazioni sulla definizione dell'industria dell'Unione, si conferma il considerando 97 del regolamento provvisorio.

4.3. **Consumo dell'Unione**

(71) Si ricorda che il consumo dell'Unione è stato calcolato in base alle importazioni totali, secondo i dati di Eurostat, e alle vendite totali dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, compresa una stima delle vendite dei produttori silenziosi basata sui dati contenuti nella denuncia.

Tabella 1

Consumo dell'Unione	2005	2006	2007	2008	PI
Tonnellate	221 277	233 969	265 826	241 258	205 912
<i>Indice: 2005 = 100</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>120</i>	<i>109</i>	<i>93</i>
<i>Fonte: Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario.</i>					

(72) In generale, il consumo dell'Unione è calato del 7% nel periodo considerato. È aumentato del 20% tra il 2005 e il 2007, dopodiché è diminuito del 27% tra il 2007 e il PI. Il calo del consumo nel 2008 e nel PI è stato determinato da una riduzione della domanda, in particolare nella seconda metà del 2008, dovuta alla crisi economica.

(73) In assenza di osservazioni sul consumo dell'Unione, si confermano i considerando da 98 a 100 del regolamento provvisorio.

4.4. **Importazioni nell'Unione europea provenienti dalla RPC, dalla Repubblica di Corea e da Taiwan**

4.4.1. *Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni*

(74) Si ricorda che le importazioni dalla Corea e da Taiwan non sono state cumulate con le importazioni in dumping provenienti dalla RPC, perché nel PI né le importazioni coreane né quelle taiwanesi sono state effettuate a prezzi di dumping, come indicato nei considerando 102 e 103 del regolamento provvisorio.

(75) Va notato che per stabilire se le importazioni dai paesi interessati debbano essere valutate cumulativamente nell'inchiesta in corso, le importazioni da ciascun paese sono state esaminate individualmente alla luce delle condizioni indicate nell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Poiché il margine di dumping relativo alle importazioni dalla Corea e da Taiwan era inferiore al minimo, è stato concluso che tali importazioni non dovevano essere cumulate con le importazioni in dumping

provenienti dalla RPC. In seguito a tale conclusione, queste importazioni sono state analizzate separatamente nei considerando da 147 a 152 del regolamento provvisorio, in conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base.

4.4.2. *Importazioni in dumping dalla RPC*

(76) Si ricorda che è stato provvisoriamente constatato che uno dei produttori esportatori cinesi non ha praticato il dumping sul mercato dell'Unione. Di conseguenza, le sue esportazioni sono state escluse dall'analisi dell'evoluzione delle importazioni in dumping provenienti dalla RPC verso il mercato dell'Unione. In seguito agli esami individuali effettuati dopo l'istituzione delle misure provvisorie, le esportazioni di un altro produttore esportatore della RPC sono risultate non in dumping, come indicato sopra nel considerando 64. Queste esportazioni sono state perciò escluse dall'analisi dell'evoluzione delle importazioni in dumping provenienti dalla RPC verso il mercato dell'Unione e dell'impatto sull'industria dell'Unione. Di conseguenza, i dati relativi alle importazioni in dumping provenienti dalla RPC sono stati riveduti.

Tabella 2

Importazioni in dumping dalla RPC	2005	2006	2007	2008	PI
Importazioni (t)	4.350	11.926	31.223	39.072	38.404
<i>Indice</i>	100	274	718	898	883
Quota di mercato	2,4%	5,6%	11,9%	16,3%	18,8%
Prezzo medio in EUR/t	2.783	1.705	1.524	1.574	1.532
<i>Indice</i>	100	61	55	57	55
<i>Fonte:</i> Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario					

(77) In seguito alla revisione dei dati relativi alle importazioni in dumping provenienti dalla RPC, è stato constatato che il loro volume si è moltiplicato più di otto volte nel corso del periodo considerato, mentre nello stesso periodo i prezzi medi all'importazione sono calati notevolmente del 45%.

4.4.3. *Sottoquotazione del prezzo (price undercutting)*

(78) In assenza di osservazioni sulla sottoquotazione del prezzo (*price undercutting*), si conferma la metodologia applicata per stabilire una sottoquotazione, descritta nei considerando 110 e 111 del regolamento provvisorio. Tuttavia, in seguito agli esami individuali concessi dopo l'adozione delle misure provvisorie, come indicato sopra nel considerando 31, il confronto dei prezzi dei tipi di prodotti simili è stato riesaminato. Questo riesame ha confermato che nel PI le importazioni in dumping dalla RPC avevano prezzi inferiori del 24,1% rispetto a quelli dell'industria dell'Unione.

4.5. **Situazione economica dell'industria dell'Unione**

(79) Poiché le importazioni dalla Corea, da Taiwan e di due società cinesi sono risultate non in dumping, si ritiene che non vadano cumulate con le importazioni in dumping provenienti dalla RPC. Per questo motivo esse vengono escluse dall'analisi dell'impatto delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione e valutate separatamente.

- (80) Come indicato nel considerando 113 del regolamento provvisorio, nell'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione era compresa un'analisi di tutti gli indicatori economici per valutare la situazione dell'industria dell'Unione tra il 2005 e la fine del PI.
- (81) Si ricorda anche che nella fase provvisoria il pregiudizio era evidente, poiché la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha rivelato una tendenza al ribasso nel periodo considerato: volume di produzione (-36%), volume delle vendite (-29%), prezzi di vendita (-9%) e quota di mercato (-23%). Inoltre, gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione, come la redditività (-16,3 punti percentuali) e il flusso di cassa (-141%), sono peggiorati drasticamente, mentre gli investimenti sono diminuiti in modo considerevole (-89%).
- (82) In assenza di osservazioni su produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, prezzi, azioni, occupazione, salari e produttività, nonché sugli indicatori concernenti i risultati finanziari dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni provvisorie dei considerando da 114 a 126 del regolamento provvisorio.
- (83) In assenza di altre osservazioni sulla situazione economica dell'industria dell'Unione, si conferma la conclusione che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio, come indicato nei considerando da 127 a 130 del regolamento provvisorio.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Osservazione preliminare

- (84) In conformità all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, è stato esaminato se le importazioni in dumping del prodotto in esame originarie della RPC abbiano causato all'industria dell'Unione un pregiudizio da considerarsi grave. Sono stati esaminati anche fattori noti diversi dalle importazioni in dumping, che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione nello stesso periodo, allo scopo di evitare che il pregiudizio eventualmente causato da tali altri fattori fosse attribuito alle importazioni in dumping.

5.2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (85) Le importazioni in dumping dalla RPC sono aumentate fortemente nel corso del periodo considerato. In seguito alla revisione dei dati relativi alle importazioni in dumping originarie della RPC, descritta sopra nel considerando 76, il volume delle importazioni in dumping dalla RPC si è moltiplicato più di otto volte tra il 2005 e il PI, con un aumento della loro quota di mercato di 16 punti percentuali. Nel corso dello stesso periodo il consumo dell'Unione è diminuito del 7%.
- (86) Nel periodo considerato l'industria dell'Unione ha subito un forte calo del volume delle vendite (-29%) e di conseguenza la sua quota di mercato è diminuita di quasi 12 punti percentuali, dal 51,1% al 39,2%. Tra il 2008 e il PI la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di due punti percentuali, mentre quella delle importazioni in dumping è aumentata, nonostante il calo della domanda sul mercato dell'Unione.
- (87) I prezzi delle importazioni in dumping, in seguito alla revisione dei dati descritta nel considerando 76, sono diminuiti del 45% nel periodo considerato e sono risultati notevolmente inferiori ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Di conseguenza, l'industria dell'Unione non ha avuto la possibilità di aumentare i suoi prezzi per coprire l'aumento dei prezzi delle materie prime. Per questo motivo la redditività delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato

dell'Unione è diminuita da un utile del 3% nel 2005 a una perdita del 13,3% nel PI, come spiegato nel considerando 81 del regolamento provvisorio.

- (88) L'inchiesta ha anche dimostrato che l'aumento del volume delle importazioni a basso prezzo in dumping dalla RPC ha avuto un impatto negativo sul mercato in generale, abbassando i prezzi. La continua pressione esercitata sul mercato dell'Unione non ha permesso all'industria dell'Unione di adattare i suoi prezzi di vendita ai maggiori costi delle materie prime, in particolare nel 2008, quando i prezzi delle materie prime hanno raggiunto il massimo livello. Ciò spiega la perdita di quota di mercato e di redditività dell'industria dell'Unione.
- (89) In considerazione di quanto precede e in assenza di osservazioni sull'impatto delle importazioni in dumping, si può confermare che l'aumento delle importazioni a basso prezzo in dumping dalla RPC ha avuto un'incidenza negativa considerevole sulla situazione economica dell'industria dell'Unione.

5.3. Effetto di altri fattori

5.3.1. *Importazioni non in dumping*

- (90) Per quanto riguarda l'effetto delle importazioni non in dumping provenienti dalla RPC, si ricorda che due produttori esportatori cinesi sono risultati non praticare il dumping di filati di poliestere ad alta tenacità sul mercato dell'Unione. Anche se non può essere escluso che queste importazioni abbiano contribuito in certa misura al pregiudizio dell'industria dell'Unione, si ritiene che, in considerazione del volume e in particolare dei prezzi, mediamente più elevati dei prezzi delle importazioni in dumping, l'impatto delle importazioni non in dumping non sia tale da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.3.2. *Altri fattori*

- (91) Si ricorda che nell'analisi delle cause sono stati esaminati anche altri fattori, come l'andamento della domanda sul mercato dell'Unione, l'evoluzione dei prezzi delle materie prime, la produzione vincolata dell'industria dell'Unione, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, le importazioni da altri paesi, comprese le importazioni dalla Corea e da Taiwan, e i risultati di altri produttori dell'Unione.
- (92) Una delle parti ha affermato che l'analisi delle cause non ha potuto provare che il pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni in dumping non fosse attribuito alle importazioni cinesi. In particolare, essa ha sostenuto che fattori come l'evoluzione della domanda e l'aumento dei prezzi delle materie prime hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e non sono stati presi in considerazione nell'analisi delle cause.
- (93) Per quanto riguarda l'evoluzione della domanda, si ricorda che nel contesto di un calo dei consumi le importazioni dalla RPC hanno comunque potuto aumentare la loro quota di mercato. Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi delle materie prime, si riconosce che i prezzi delle materie prime sono aumentati nella prima metà del PI, come indicato nel considerando 139 del regolamento provvisorio. Tuttavia, i prezzi sono diminuiti nella seconda metà del PI. Queste fluttuazioni dei prezzi delle materie prime hanno colpito tutti gli operatori economici. Inoltre, in assenza della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni a basso prezzo in dumping dalla RPC, era prevedibile che l'industria dell'Unione fosse in grado di adattare i suoi prezzi di vendita a seconda dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime. Pertanto, i

considerando 138 e 140 del regolamento provvisorio sono confermati e quest'argomentazione è respinta.

- (94) In assenza di osservazioni sulla produzione vincolata o sull'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, si confermano i considerando da 141 a 143 del regolamento provvisorio.
- (95) Alcune parti hanno anche sostenuto che i produttori dell'Unione non hanno potuto aumentare i loro prezzi per riflettere i cambiamenti dei costi delle materie prime a causa delle importazioni a basso prezzo provenienti dalla Corea e da Taiwan.
- (96) A tale riguardo va notato in primo luogo che i prezzi delle importazioni dalla Corea e da Taiwan sono rimasti superiori alla media dei prezzi delle importazioni dalla RPC durante tutto il periodo considerato. In secondo luogo, il volume delle importazioni è diminuito notevolmente tra il 2007 e la fine del PI. Si ritiene quindi che il volume e i prezzi di queste importazioni non possano essere la causa principale del grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e che quindi non possano rompere il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni in dumping dalla RPC. Quest'argomentazione è stata perciò respinta.
- (97) In assenza di altre osservazioni sulle importazioni da paesi terzi, tra cui la Corea e Taiwan, si confermano i considerando da 144 a 152 del regolamento provvisorio.
- (98) In assenza di osservazioni su altri produttori dell'Unione, si confermano i considerando 153 e 154 del regolamento provvisorio.
- (99) In seguito alla divulgazione provvisoria, una delle parti ha sostenuto che la redditività inferiore dell'industria dell'Unione sia da attribuire al ruolo rilevante svolto dal cosiddetto processo di produzione a due fasi nella produzione dell'industria dell'Unione e ai presunti ritardi dell'industria dell'Unione nell'attuazione del cosiddetto processo di produzione a fase unica.
- (100) Va notato che la gamma di tipi di prodotti fabbricati e venduti dai produttori esportatori della RPC e dall'industria dell'Unione coincide ampiamente. L'industria dell'Unione utilizza il cosiddetto processo di produzione a due fasi perché consente di produrre specifici tipi di prodotti che normalmente sono venduti sul mercato a prezzi più elevati. Come spiegato sopra nei considerando da 85 a 89, la presenza di importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità a basso prezzo in dumping originari della RPC ha avuto un'incidenza sull'insieme del mercato dell'UE, esercitando in particolare una pressione al ribasso sui prezzi.
- (101) Si ritiene perciò che l'esistenza di due diversi processi di produzione non possa di per sé aver avuto un grave impatto sui margini di profitto, in particolare vista la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni in dumping provenienti dalla RPC. Inoltre, non è stata presentata nessuna prova documentata a sostegno dell'argomentazione secondo cui l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio a causa della mancanza di una tecnologia più recente. Questa argomentazione è stata quindi respinta.
- (102) Alla luce di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, si conclude che le importazioni in dumping dalla RPC hanno causato un grave pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base e si confermano i considerando da 155 a 158 del regolamento provvisorio.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

6.1. Osservazione preliminare

(103) L'analisi dell'interesse dell'Unione è stata adattata per tenere conto delle revisioni dei margini di dumping in seguito alle osservazioni sulle informazioni provvisorie e agli esami individuali effettuati dopo l'adozione delle misure provvisorie. Di conseguenza, visto il livello elevato di collaborazione, la maggior parte delle importazioni dalla RPC dovrebbe essere soggetta a un dazio del 5% circa, come indicato sopra nel considerando 63.

6.2. **Industria dell'Unione**

(104) Si ricorda che l'industria dell'Unione è composta da quattro produttori situati in diversi Stati membri, che hanno più di 1300 dipendenti diretti occupati in attività legate ai filati di poliestere ad alta tenacità. Tutti gli indicatori di pregiudizio, in particolare quelli relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione, hanno registrato una tendenza al ribasso durante il periodo considerato. Anche l'occupazione ha avuto un notevole calo del 23%, corrispondente a una riduzione di circa 400 equivalenti a tempo pieno nel periodo considerato.

(105) In seguito all'adozione delle misure provvisorie, l'industria dell'Unione ha comunicato che le fabbriche che avevano sospeso la produzione a causa delle importazioni in dumping sono state recentemente riaperte. Ciò dimostra che le misure provvisorie hanno già avuto un effetto positivo sull'industria dell'Unione.

(106) L'istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni originarie della RPC dovrebbe avere un ulteriore impatto positivo sulla situazione economica dell'industria dell'Unione e permetterle di recuperare almeno in parte la quota di mercato perduta.

(107) In assenza di altre osservazioni sull'interesse dell'industria dell'Unione, si confermano i considerando da 160 a 163 del regolamento provvisorio.

6.3. **Importatori**

(108) Alcune parti hanno sostenuto che l'analisi dell'impatto delle misure sugli importatori non ha tenuto conto della difficoltà che comporta un rapido cambiamento dei fornitori di filati di poliestere ad alta tenacità. A tale riguardo, si riconosce che il cambiamento delle fonti di rifornimento può richiedere un certo tempo, a seconda dell'applicazione finale. Tuttavia, saranno disponibili altre fonti, tra cui le importazioni dalla Corea e da Taiwan, nonché le importazioni da altri due produttori esportatori cinesi menzionati nei considerando 63 e 64, che non saranno soggetti a dazi antidumping. Pertanto, quest'argomentazione è stata respinta e si conferma la conclusione provvisoria che le misure non avrebbero un impatto negativo significativo sugli importatori.

(109) In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando 164 e 165 del regolamento provvisorio.

6.4. **Utilizzatori**

(110) Gli utilizzatori di filati di poliestere ad alta tenacità hanno mostrato un forte interesse per il caso in questione. Dei 68 utilizzatori contattati, 33 hanno collaborato all'inchiesta, dalla quale è emerso che 24 dei 33 utilizzatori che hanno collaborato hanno acquistato filati di poliestere ad alta tenacità nella RPC. Il 12% di queste importazioni provenivano da società che non hanno praticato il dumping.

(111) Nella fase provvisoria l'analisi dell'impatto delle misure sugli utilizzatori è stata effettuata raggruppando gli utilizzatori in quattro distinti settori industriali (pneumatici, automobile, cordami e applicazioni industriali). Prima dell'adozione delle misure provvisorie sono stati controllati quattro utilizzatori (due del settore dei

pneumatici, uno del settore dell'automobile e uno del settore delle applicazioni industriali). In seguito all'adozione delle misure provvisorie, è stata condotta un'ulteriore inchiesta per valutare gli effetti delle misure su ciascun settore. A tal fine sono state effettuate visite di controllo supplementari negli stabilimenti dei sette utilizzatori, come indicato nel considerando 5. Su un totale di 11 utilizzatori controllati, cinque erano piccole e medie imprese (PMI). In base ai dati verificati, è stato riveduto l'impatto stimato delle misure sui margini di profitto degli utilizzatori, tenendo conto anche del livello riveduto dei dazi e del fatto che un altro produttore esportatore cinese è risultato non praticare il dumping.

- (112) Per quanto riguarda gli utilizzatori del settore dei pneumatici, al questionario hanno risposto quattro fabbricanti di pneumatici, di cui due sono stati controllati prima e uno dopo l'adozione delle misure. Secondo i dati disponibili per questo settore, la parte dei filati di poliestere ad alta tenacità in rapporto al costo di produzione è relativamente limitata, in media inferiore all'1%. È stato constatato che solo uno degli utilizzatori che hanno collaborato ha importato il prodotto in esame dalla RPC. Tuttavia, tutte queste importazioni provenivano da una società della RPC che è risultata non praticare il dumping. Si conclude quindi che, in base ai dati disponibili, il settore dei pneumatici non risentirà gli effetti delle misure proposte.
- (113) Per quanto riguarda gli utilizzatori del settore dell'automobile (principalmente produttori di cinture di sicurezza ed airbag), che rappresentano il 5% del totale delle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità dalla RPC nel PI, hanno risposto al questionario sei fabbricanti. Due società sono state controllate, una prima e una dopo l'adozione delle misure provvisorie. La percentuale dei filati di poliestere ad alta tenacità cinesi utilizzati nel settore dell'automobile è stata riveduta al 15% dopo le visite di controllo. Tali visite hanno anche rilevato che nel complesso le imprese che utilizzano filati di poliestere ad alta tenacità rappresentavano più del 30% del fatturato totale delle società che hanno collaborato, invece del 4% stabilito nella fase provvisoria. È stato confermato che l'utile medio realizzato in questo settore sui prodotti che utilizzano filati di poliestere ad alta tenacità ammonta a circa il 3%. In base a questi dati, si conclude che in caso di adozione delle misure il settore dell'automobile nel complesso non dovrebbe risentirne fortemente, poiché resterebbe ancora remunerativo e inoltre la RPC non è la principale fonte di rifornimento.
- (114) Per quanto riguarda gli utilizzatori del settore dei cordami, in totale hanno risposto al questionario tre società e una società è stata controllata dopo l'adozione delle misure provvisorie. Tutte le società di questo settore che hanno collaborato sono PMI e rappresentavano meno dell'1% del totale delle importazioni dalla RPC nel PI. È stato confermato che la percentuale delle attività legate ai filati di poliestere ad alta tenacità costituisce circa il 18% del totale delle loro attività. Il margine di profitto medio realizzato in questo settore di utilizzo dei filati di poliestere ad alta tenacità è stato stabilito provvisoriamente all'incirca all'8%. Tuttavia, in seguito alla visita di controllo e alla successiva correzione dei dati indicati nelle risposte al questionario, il margine di profitto realizzato in questo settore è stato riveduto a -0,4%. L'inchiesta ha dimostrato che nel PI la maggior parte delle importazioni (71%) proveniva dalla RPC e il 22% dalla Corea. Tuttavia, visto il livello riveduto del dazio, l'impatto sulle società di questo settore, se continuano a rifornirsi di filati di poliestere ad alta tenacità dalla RPC, dovrebbe essere limitato. Esistono inoltre varie fonti di rifornimento alternative.
- (115) Infine, per quanto riguarda gli utilizzatori del settore delle applicazioni industriali, sono pervenute in totale 20 risposte al questionario da utilizzatori che rappresentano il

21% del totale delle importazioni dalla RPC. Sono state controllate cinque società, una prima e quattro dopo l'adozione delle misure provvisorie. In base alle informazioni disponibili per questo settore dopo le visite di controllo, la percentuale delle attività legate ai filati di poliestere ad alta tenacità è stata riveduta al 54% del totale delle attività. Dall'inchiesta è emerso che questi utilizzatori hanno importato filati di poliestere ad alta tenacità principalmente dalla RPC (42%) e dalla Corea (24%), mentre il 29% è stato acquistato da fornitori dell'Unione e dei paesi terzi. I dati raccolti durante le visite di controllo che sono state svolte dopo l'adozione delle misure provvisorie hanno portato a un adeguamento del margine di profitto medio realizzato in questo settore, stabilito al 17%. I dati raccolti mostrano tuttavia che il margine di profitto medio stabilito per tutto il settore non è rappresentativo della situazione delle PMI, che durante il PI avevano in media un margine di profitto negativo di -1,9%. Nella peggiore delle ipotesi, cioè se queste PMI dovessero rifornirsi presso i produttori esportatori cinesi sottoposti a misure e non cambiare la loro fonte di rifornimento, la loro redditività diminuirebbe da -1,9% a -3,3% con l'adozione delle misure definitive. Questa diminuzione sarebbe dovuta al fatto che esse si riforniscono di filati di poliestere ad alta tenacità provenienti della RPC in proporzione maggiore rispetto alle grandi imprese, che rimarrebbero altamente redditizie. Tuttavia, si suppone che queste PMI trasferirebbero almeno una parte dei loro acquisti a fornitori che non sono sottoposti a misure.

- (116) Alcuni utilizzatori hanno affermato che l'impatto negativo delle misure antidumping sulla loro redditività era stato sottovalutato nell'analisi provvisoria relativa all'interesse dell'Unione. Essi hanno anche sostenuto che avrebbero avuto difficoltà a trasferire l'aumento dei costi sui loro clienti ed hanno espresso dubbi sulla possibilità di trovare fonti di rifornimento alternative. Alcune parti hanno anche messo in dubbio la capacità dei produttori dell'Unione di fornire i prodotti richiesti. Infine, è stata sollevata la questione dell'effetto negativo delle misure sull'industria a valle e conseguentemente sull'occupazione nell'Unione.
- (117) Per quanto riguarda la redditività, l'analisi basata sui dati riveduti in seguito alle visite di controllo dopo l'istituzione delle misure provvisorie ha dimostrato che le misure avrebbero effettivamente un impatto negativo su una parte dei settori dei cordami e delle applicazioni industriali, se gli utilizzatori che si riforniscono dai produttori esportatori cinesi soggetti alle misure dovessero continuare a farlo senza cambiare fonte di rifornimento. Tuttavia, quest'impatto avrà probabilmente una portata limitata, visto il basso livello dei dazi e l'esistenza di fonti di rifornimento alternative.
- (118) Per quanto riguarda l'argomentazione che per gli utilizzatori non sarebbe possibile trasferire l'aumento dei costi sui loro clienti, l'inchiesta ha dimostrato che in alcuni settori può effettivamente essere difficile aumentare i prezzi. Si ricorda tuttavia che, visto il livello elevato di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la maggior parte delle importazioni dalla RPC sarebbe soggetta a un dazio del 5% circa, come indicato sopra nel considerando 103. Per questo motivo si ritiene che gli utilizzatori possano trasferire almeno una parte dell'aumento dei costi sui loro clienti e in ogni caso, anche senza un aumento dei prezzi, l'incidenza sulla loro redditività dovrebbe restare piuttosto limitata.
- (119) Per quanto riguarda l'argomentazione che l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di fornire i prodotti richiesti in caso di adozione delle misure antidumping, l'inchiesta ha dimostrato che in passato sono occasionalmente avvenute irregolarità nelle forniture dei produttori dell'Unione ad alcuni utilizzatori. Tuttavia, dall'inchiesta non è

emersa alcuna prova che indichi che queste irregolarità siano state continuative. Per quanto riguarda la difficoltà di cambiare le fonti di rifornimento, le visite di controllo hanno effettivamente dimostrato che prima che un nuovo filato di poliestere ad alta tenacità possa essere utilizzato nella produzione su vasta scala, dovrebbe essere sottoposto a una serie di esami per verificare la compatibilità della nuova materia prima con i macchinari e i requisiti di qualità dei prodotti finali. La durata del processo di esame varia secondo l'applicazione del prodotto finale. Si riconosce quindi che il cambiamento dei fornitori potrebbe essere un processo lungo e costoso per alcuni utilizzatori, anche se in misura diversa a seconda dei prodotti fabbricati. Le visite di controllo hanno mostrato tuttavia che alcune società cercavano di mettere in atto una strategia di diversificazione dei fornitori, allo scopo di evitare di dipendere da un'unica fonte di rifornimento.

- (120) Alcune parti hanno anche messo in evidenza la situazione delle PMI, che incontrano difficoltà di approvvigionamento delle materie prime poiché non raggiungono le quantità minime di ordinativi richieste dai produttori. A tale riguardo va notato che le difficoltà legate alla quantità minima di ordinativi risultano essere una pratica commerciale che esiste indipendentemente dall'istituzione delle misure. Si ritiene perciò che l'istituzione dei dazi non influirebbe di per sé sulle pratiche commerciali già vigenti tra gli operatori economici. Di conseguenza, queste argomentazioni non sono state considerate giustificate.
- (121) Infine, alcune parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione non rappresenta una fonte affidabile a causa del carattere incompleto della sua gamma di prodotti, della qualità inferiore e dei prezzi più elevati dei prodotti. A tale riguardo va notato che anche se i produttori dell'Unione non fossero in grado di fornire la gamma completa di prodotti richiesti, esistono fonti di rifornimento alternative che dovrebbero permettere di completare le gamme di prodotti. Inoltre, il livello dei dazi relativamente basso non dovrebbe impedire agli utilizzatori di completare la propria gamma di prodotti continuando a ricorrere anche a importazioni dalla RPC. La recente riapertura delle fabbriche menzionata sopra dovrebbe contribuire a risolvere questo problema, dato che permetterebbe di utilizzare una capacità superiore per la fabbricazione di una gamma maggiore di prodotti. Questa argomentazione è stata quindi respinta.
- (122) Per quanto riguarda l'asserito effetto delle misure sull'industria a valle e conseguentemente sull'occupazione dell'Unione, si ritiene che, in considerazione di quanto precede, l'impatto dovrebbe essere trascurabile.

6.5. Conclusione relativa all'interesse dell'Unione

- (123) In base a quanto precede, si conclude che non esistono validi motivi per non istituire dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della RPC.

7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (124) In assenza di altre osservazioni motivate che possano modificare la conclusione relativa al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano i considerando da 179 a 183 del regolamento provvisorio.

7.2. Misure definitive

- (125) In considerazione di quanto precede e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che vadano istituite misure antidumping definitive sulle

importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della RPC al livello del margine più basso tra quelli di dumping e di pregiudizio, conformemente alla regola del dazio inferiore. Di conseguenza, tutte le aliquote di dazio vanno fissate al livello dei margini di dumping constatati.

(126) Dato che i margini di dumping stabiliti per la Corea e Taiwan erano inferiori al livello minimo, non dovrà essere istituito alcun dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie della Corea e di Taiwan.

(127) I dazi antidumping proposti sono i seguenti:

Società	Livello di eliminazione del pregiudizio	Margine di dumping	Aliquota del dazio antidumping
Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd	57,1%	5,1%	5,1%
Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.	N/A	0	0%
Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd	57,6%	5,5%	5,5%
Cooperating companies not included in the sample	57,3%	5,3%	5,3%
Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd	N/A	0	0%
Oriental Industries (Suzhou) Ltd	53,2%	9,8%	9,8%
Tutte le altre società della RPC	57,6%	9,8%	9,8%

(128) Le aliquote di dazio antidumping individuali indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse riflettono quindi la situazione constatata per queste società durante quest'inchiesta. Queste aliquote di dazio (a differenza del dazio applicabile a "tutte le altre società" a livello nazionale) sono perciò applicate esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC e fabbricati da queste società, e quindi dalle persone giuridiche specificamente menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente citata con nome e indirizzo nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota di dazio applicabile a "tutte le altre società".

(129) Le eventuali richieste di applicazione di un'aliquota di dazio antidumping individuale (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla

creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno inviate senza indugio alla Commissione³ corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegate ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di dazi antidumping applicati a titolo individuale.

- (130) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni relative alla comunicazione. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state debitamente esaminate e, se opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.
- (131) Per garantire la parità di trattamento tra eventuali nuovi produttori esportatori e le società che hanno collaborato all'inchiesta ma non sono state inserite nel campione, menzionate nell'allegato del presente regolamento, si ritiene opportuno prevedere che la media ponderata del dazio istituito nei confronti di dette società venga applicato ai nuovi esportatori, che altrimenti avrebbero diritto a un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, in quanto tale articolo non si applica nei casi in cui si sia fatto ricorso al campionamento.

7.3. **Riscossione definitiva dei dazi provvisori**

- (132) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori, istituiti dal regolamento provvisorio, vengano riscossi definitivamente a concorrenza dell'importo dei dazi definitivi istituiti. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

8. **CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO**

- (133) Tenuto conto delle conclusioni relative alle importazioni dalla Corea e da Taiwan, occorre chiudere il procedimento per quanto riguarda questi due paesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dal filo da cucito), non in vendita al dettaglio, inclusi i monofilamenti inferiori a 67 decitex, attualmente classificati al codice NC 5402 20 00 e originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione europea, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso elencate è la seguente:

³ Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio N105 04/090, 1049 Bruxelles, Belgio.

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd.	5,1	A974
Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.	0	A976
Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.	5,5	A975
Companies listed in the Annex	5,3	A977
Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd.	0	A989
Oriental Industries (Suzhou) Ltd.	9,8	A990
Tutte le altre società	9,8	A999

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 478/2010 della Commissione sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dal filo da cucito), non in vendita al dettaglio, inclusi i monofilamenti inferiori a 67 decitex, attualmente classificati al codice NC 5402 20 00 e originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva all'aliquota del dazio definitivo istituito dall'articolo 1. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 4

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

- non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto nell'articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell'inchiesta (dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009),
- non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,

- ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e soggette al dazio medio ponderato del 5,3%

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

ALLEGATO

PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI NON INCLUSI NEL CAMPIONE

Codice aggiuntionale TARIC A977

Ragione sociale della societ�	Citt�
Heilongjiang Longdi Co., Ltd.	Harbin
Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	Jiaxing
Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co., Ltd.	Shanghai
Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co., Ltd.	Shaoxing
Sinopec Shanghai Petrochemical Company	Shanghai
Wuxi Taiji Industry Co., Ltd.	Wuxi